

Il **9 agosto** entrerà in vigore la **legge 18 luglio 2025 n.106** (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 171 del 25.07.2025) recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche” che riguarda i lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti , croniche o rare in possesso di una percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74%.

La legge, in particolare in via aggiuntiva rispetto ai permessi e congedi già spettanti in base alla legislazione o ai contratti collettivi nazionali di lavoro prevede:

- 1) Congedo di 24 mesi e conservazione del posto di lavoro (art. 1, comma 1) – il dipendente che si trova nella situazione sopra descritta potrà richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi decorrenti dall’ esaurimento di altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti a qualsiasi titolo. Durante i periodi di congedo, ai sensi della Legge 106/2025, il dipendente conserva il posto di lavoro senza diritto alla retribuzione e non può svolgere altra attività lavorativa. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è riconosciuta la facoltà all’interessato di riscattare i periodi di congedo non coperti da contribuzione la normativa vigente.
- 2) Certificazione delle patologie invalidanti (art. 1, comma 2) - Patologia e invalidità dovranno essere certificati da medici operanti in strutture pubbliche o private, a partire dal medico di base;
- 3) Priorità per il lavoro agile (art. 1, comma 4) - Decorso il periodo di congedo biennale, al lavoratore dipendente viene riconosciuto, ove la prestazione lo consenta, il diritto ad accedere prioritariamente al lavoro agile nelle forme e modi previsti dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81;
- 4) Permessi visite mediche dipendenti e figli (art.2) – A decorrere dal 1° gennaio 2026, vengono riconosciute 10 ore annue di permesso, coperti da indennità economica e copertura previdenziale figurativa, per lo svolgimento di visite, esami strumentali analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata. Potranno farne richiesta i lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche “in fase attiva o in follow-up precoce”, oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Alle stesse condizioni il monte ore di permessi è riconosciuto al dipendente con figli minorenni affetti dalle medesime malattie e condizioni di invalidità.